

ALLEGATO "A"

Oggetto: proposta di Legge Regionale di iniziativa del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 20 comma 2° dello Statuto del Veneto Legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n. 1, a modifica della Legge Regionale 29 novembre 2013 n. 32 "nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia". Conferimento mandato al Sindaco.

Art. Unico

1. L'articolo 8 – "Elenchi e monitoraggio" della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia", viene sostituito dal seguente:
"1. I comuni istituiscono l'elenco annuale degli interventi autorizzati ai sensi della presente legge indicando, per ciascun tipo di intervento, il volume o la superficie di ampliamento o di incremento autorizzati, l'eventuale riduzione degli oneri di costruzione ai sensi del precedente art. 7, la localizzazione e se si tratta di prima casa di abitazione.
 - 2. l'ammontare delle riduzioni degli oneri di costruzione indicati dai comuni, ai sensi della presente legge, viene inserito con apposita voce, fino all'ammontare delle riduzioni previste dall'art. 7 della legge regionale 8 luglio 2009 n. 14 così come modificata ed integrata dalla presente legge, nel bilancio di previsione regionale relativo all'esercizio finanziario dell'anno successivo alla trasmissione, da parte dei comuni, degli elenchi di cui al precedente comma 1.**
 - 3. I volumi e le superfici di ampliamento o di incremento autorizzati ai sensi della presente legge sono inseriti nel quadro conoscitivo di cui all'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni."**
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 – "Disposizioni attuative e transitorie" della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia", sono inseriti i seguenti:
- "2 bis. I comuni, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, possono deliberare se o con quali limiti e modalità consentire l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 4, 6, 7, 8 e 10, della presente legge regionale, in base ad una valutazione della loro sostenibilità:**

- nei confronti degli strumenti di pianificazione generale comunale vigenti o adottati con criteri e procedure di attenzione di carattere urbanistico, paesaggistico ed ambientale;
- nei confronti dell'interesse pubblico prevalente costituito dall'equilibrio tra le risorse finanziarie comunali ed il livello dei servizi prestati e delle realizzazioni programmate in termini di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Decorso inutilmente tale termine si applicano integralmente le disposizioni della presente legge regionale.

2 ter. L'efficacia delle deliberazioni comunali di cui al comma precedente, è condizionata la parere della commissione VAS regionale che si esprime, tenendo conto della Valutazione Ambientale Strategica eseguita per la presente legge, entro e non oltre i 30 giorni successivi al deposito della stessa. Decorso inutilmente tale termine il parere detto parere si intende reso positivamente."